

PASSEPARTOUT GESTIONE PAGHE

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento 'ACRED798' del 20/07/2021

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI LUGLIO / AGOSTO 2021

1.1) Ccni DIRIGENTI COMMERCIO (013)

Sulla base dell'accordo del 16/06/2021, è stata aggiornata l'aliquota contributiva relativa al fondo "Mario Negri" (Fpdac), per la sola parte a carico dell'azienda. La variazione interessa le seguenti tabelle:

- **16001** – aziende aderenti a organizzazioni;
- **16002** – aziende non aderenti a organizzazioni;
- **16301** – dirigenti di prima nomina in aziende aderenti a organizzazioni;
- **16302** – dirigenti di prima nomina in aziende non aderenti a organizzazioni.

Gli aumenti contributivi relativi al fondo "Mario Negri", applicati a partire dal mese di **luglio 2021**, sono stati determinati alle seguenti decorrenze: gennaio 2020 0,04%, gennaio 2021 0,12%, ottobre 2021 0,51%.

Con l'elaborazione del mese di luglio 2021, vengono automaticamente calcolati i contributi arretrati relativi al periodo da gennaio 2020 a giugno 2021. I contributi arretrati sono riportati sulla voce 457, visibile nel Dettaglio del cedolino, e vengono sommati ai contributi del mese corrente (voce 567), anche per quanto riguarda i dati contabili.

Precisiamo che il suddetto conguaglio non produce alcun effetto economico sulla busta paga del mese di luglio.

Sempre sulla base dell'accordo del 16/06/2021, sono state aggiornate le aliquote ed i massimali relativi ai fondi "Mario Besusso" (Fasdac) e "Antonio Pastore" (Previr), con effetto dal mese di **ottobre 2021**. I valori in questione sono riportati sulle stesse tabelle sopra elencate (16001 / 16002 / 16301 / 16302).

Inoltre, è stato aggiornato il contributo di formazione (voce 566), anch'esso con effetto dal mese di **ottobre 2021**. Il nuovo contributo trimestrale corrisponde ad E. 105,00 complessivi, di cui E. 32,50 a carico del dirigente. Si ricorda che è possibile attivare la trattenuta mensile (anziché trimestrale) di tale contributo, indicando il valore convenzionale '1 nel campo Quantità della voce 566 (aggiornamento di gennaio 2014 Acred519).

1.2) Ccni POMPE FUNEBRI (023)

Dal mese di luglio 2021 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo contrattuale del 26/01/2021. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1023** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2021 Acred789.

1.3) Ccni PULIZIA INDUSTRIA (047)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 9/07/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1047**, alle seguenti decorrenze: **luglio 2021** / luglio 2022 / luglio 2023 / luglio 2024 / luglio 2025.

1.4) Ccni AUTOTRASPORTATORI (048)

Con la busta paga relativa al mese di luglio 2021, viene erogata automaticamente la prima tranche dell'indennità **Una-tantum** prevista nell'accordo di rinnovo del 18/05/2021, a copertura del periodo da gennaio 2020 a maggio 2021. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate automaticamente anche la seconda e terza tranche.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2020, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2021. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.5) Ccni LAPIDEI INDUSTRIA (052)

Sulla base dell'accordo del 29/10/2019, dal mese di luglio 2021 è previsto un aumento dell'aliquota a carico ditta relativa ai contributi al fondo previdenza complementare ARCO. Per i lavoratori iscritti a tale fondo, occorre indicare la nuova aliquota complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità della voce **580**, già inserita sulle Voci Fisse.

1.6) Ccni CONCIERIE INDUSTRIA (053)

Sulla base dell'ipotesi di accordo del 21/01/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1053 – 6053**, alle seguenti decorrenze: settembre 2021 / gennaio 2022 / agosto 2022.

Sempre sulla base della suddetta ipotesi di accordo, è stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo assistenza sanitaria integrativa SANIMODA, con effetto dal mese di luglio 2021.

Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al Fondo SANIMODA, è sufficiente impostare la voce **578** sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 578 calcola automaticamente la quota mensile, a carico dell'azienda, dovuta per ogni dipendente a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); la quota è dovuta anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 12 mesi, a partire dal 13° mese dall'assunzione. L'importo della suddetta quota è pari ad E. 12,00 mensili per 12 mensilità.

Il contributo non è previsto per i dipendenti che risultano ancora in prova: per tali dipendenti, quindi, occorre bloccare il contributo, impostando la voce 578 sulle Voci Fisse del dipendente, con l'opzione 'Blocco voce – Tutti i mesi'; una volta terminato il periodo di prova, occorre poi eliminare tale impostazione.

Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa a carico ditta viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l'elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice 'M980'.

Segnaliamo che il contratto delle Concierie Industria (053) è stato incluso tra quelli considerati dal programma 'DISTPRE4' (Stampe Accessorie, 1.1 'Stampe periodiche'), per la generazione del file relativo al fondo SANIMODA.

1.7) Ccni CALZATURE INDUSTRIA (054)

Sulla base dell'ipotesi di accordo del 21/06/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1054**, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: dicembre 2021 / settembre 2022 / luglio 2023.

Sempre sulla base della suddetta ipotesi, sono state predisposte le nuove percentuali retributive dell'apprendistato, per gli apprendisti assunti a partire dal 1/07/2021. Per gestire tali apprendisti, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento, relativo ai dipendenti qualificati: si ottiene così la progressione automatica delle percentuali previste, riportate sulla tabella **5054** (agganciata automaticamente) e sulla tabella **5354** (da agganciare, in sostituzione della tabella 5054, alle aziende di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento 93/2081/CEE del 20/07/1993). La nuova gestione viene adottata per gli apprendisti con data di assunzione o di anzianità convenzionale successiva al 30/06/2021.

Infine, è stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, sempre secondo la suddetta ipotesi di accordo.

1.8) Ccni CHIMICI INDUSTRIA (058)

Con il presente aggiornamento, è stato modificato l'aumento retributivo decorrente da **luglio 2021**, originariamente previsto nell'accordo di rinnovo del 19/07/2018 e predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2020 Acred743.

Sulla base del nuovo accordo del 11/06/2021, tale aumento deve essere erogato in forma di E.D.R.. Di conseguenza, è stato eliminato l'aumento precedentemente riportato sulle voci 001 (paga base) e 013 (altri elementi, corrispondente all'I.P.O.), ed è stato predisposto un corrispondente aumento della voce 009 (E.D.R.).

Le suddette variazioni interessano le seguenti tabelle retributive: **1058 – 6058** (settore chimico / farmaceutico), **1358 – 6358** (settore fibre chimiche), **1458 – 6458** (settore ceramica e abrasivi).

1.9) Ccni LATERIZI INDUSTRIA (059)

Dal mese di luglio 2021 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 30/09/2019. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1059** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2019 Acred735.

1.10) Ccni AGRICOLTURA IMPIEGATI (085)

Sulla base dell'accordo di rinnovo contrattuale del 7/07/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1085**, alla decorrenza di **agosto 2021**.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dalla busta paga di luglio 2021, viene erogata l'indennità **Una-tantum** prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da gennaio 2021 a luglio 2021.

Gli importi dell'Una-tantum sono riportati sulla tabella **8085** (agganciata automaticamente). L'indennità una tantum spetta ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1/1/2021.

L'importo spettante viene proporzionato all'eventuale percentuale di part-time relativa al mese di erogazione (nell'accordo di rinnovo non viene indicato un periodo di riferimento per il calcolo dell'Una-tantum).

La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.11) Ccni CASE DI CURA PRIVATE (095)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di incentivazione per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 05/12/2012.

Le modalità di gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

1.12) Ccni ACQUA E GAS (098)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di luglio, è possibile erogare il premio di risultato (voce 053) previsto nell'accordo di rinnovo del 18/05/2017.

La modalità di gestione del premio è descritta nell'aggiornamento di luglio 2018 Acred694. Dal mese di luglio 2020, l'importo previsto è aumentato sulla base dell'accordo del 7/11/2019.

1.13) Ccni AGENZIE IMMOBILIARI (099)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 07/06/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella retributiva **1099**, alle seguenti alle seguenti decorrenze: ottobre 2021 / ottobre 2022 / febbraio 2023 / novembre 2023.

Con la busta paga del mese di **luglio 2021**, viene automaticamente erogata la prima tranches dell'indennità **Una-tantum** prevista nel suddetto rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2020 a giugno 2021.

In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranches.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2020, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2021. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Inoltre, è stata predisposta la nuova dell'apprendistato, prevista nel suddetto rinnovo contrattuale.

Per attivare la progressione automatica della retribuzione degli apprendisti, occorre procedere come segue:

- agganciare all'apprendista il livello di destinazione (ossia il livello che otterrà al termine dell'apprendistato);
- impostare la voce **02A** sulle Voci Fisse, a livello di dipendente (in alternativa, a livello di ditta o contratto), selezionandola dall'elenco delle voci al punto 1.2 'Retribuzione complessiva'; precisiamo che viene riportato il valore convenzionale '1' nel campo Quantità;
- agganciare la tabella **5399** sul servizio Accessori – Aggancio tabelle.

Operando in tal modo, viene calcolata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore nella prima metà del periodo di apprendistato, ed al primo livello inferiore nella seconda metà del periodo di apprendistato, ovviamente in riferimento al livello agganciato. Gli apprendisti possono essere inquadrati nei livelli di destinazione 2 / 3 / 4 / 5.

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell'apprendistato, e determinare quindi se il mese da elaborare rientra nella prima o nella seconda metà del periodo, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (come inizio apprendistato) e la data termine contratto (come fine apprendistato).

Infine, con effetto dal mese di luglio 2021, è stato predisposto il calcolo automatico dei contributi dovuti all'ente bilaterale EBNAIP, previsto nel rinnovo contrattuale.

Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci **78A** e **78S** sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

La voce **78A** calcola un contributo pari al 1,60% dell'imponibile previdenziale. In presenza della voce 78A viene elaborata automaticamente la voce **78B**, che determina il contributo a carico del dipendente, pari allo 0,30%.

La voce **78S** calcola l'importo mensile di E. 12,00 per 12 mensilità, a titolo di "quota forfettaria".

E' prevista l'erogazione di un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR), nel caso in cui non vengano versati i contributi all'ente bilaterale. La somma in questione corrisponde al 2,40% della retribuzione mensile per 14 mensilità. Per erogare tale elemento, inserire la voce 12A sulle Voci Fisse, indicando la percentuale nel campo Quantità. La voce si trova nell'elenco delle voci Fisse al paragrafo 2.1.2 Indennità e Maggiorazioni e viene inclusa nella base di calcolo del Tfr.

1.14) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE / MISERICORDIE (120)

Con la busta paga relativa al mese di luglio 2021, è possibile erogare automaticamente l'indennità **Una-tantum** prevista nell'accordo di rinnovo del 04/06/2021, per quanto riguarda sia le Pubbliche Assistenze che le Misericordie.

In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche le successive tranches di Una-tantum.

L'Una-tantum spetta ai dipendenti assunti prima del 1/01/2020 ed in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo, a copertura del periodo da gennaio 2020 ad aprile 2021.

Gli importi dell'Una-tantum sono riportati sulle tabelle **8120** (Pubbliche Assistenze) / **8520** (Misericordie), generalmente agganciate a livello di ditta (servizio Accessori – Aggancio Tabelle).

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2020, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2021. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Per le **Pubbliche Assistenze**, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio è possibile erogare l'elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 17/01/2014.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

Per le **Misericordie**, con la busta paga relativa al mese di luglio è possibile erogare l'elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 26/06/2014.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

1.15) Ccnl ALIMENTARI CONFAPI (122)

Sulla base dell'ipotesi di accordo contrattuale del 12/07/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1122, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: **luglio 2021** / giugno 2022 / giugno 2023 / giugno 2024.

Gli aumenti retributivi decorrono da aprile 2021: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di luglio vengono corrisposti automaticamente gli arretrati. Il calcolo degli arretrati viene effettuato tenendo conto delle variazioni presenti in ciascun mese (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante è riportata sulla voce **04B**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

1.16) TESSILI CONFAPI (132)

Con effetto dal mese di luglio 2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1532**, includendo gli aumenti previsti dal mese di gennaio 2021 ed allineandole così alle retribuzioni riportate sulla tabella 1132.

Ricordiamo che l'accordo del 25/01/2021 prevedeva la possibilità di posticipare gli aumenti retributivi al mese di luglio 2021, erogando poi gli arretrati relativi al periodo gennaio – giugno (aggiornamento di gennaio 2021 Acred787). Sulle aziende interessate al suddetto posticipo, occorre agganciare la tabella 1532.

Per le aziende interessate al posticipo dell'aumento retributivo, sulla busta paga relativa al mese di luglio viene elaborata automaticamente la voce **04A**, per erogare gli arretrati relativi al periodo gennaio – giugno 2021. Gli arretrati vengono calcolati tenendo conto delle variazioni presenti in ciascun mese (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La voce 04A viene assoggettata a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

1.17) Ccni LEGNO CONFAPI (133)

Con la busta paga relativa al mese di **luglio 2021** viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche degli arretrati (relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021), secondo quanto previsto nell'accordo del 31/05/2021.

Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative ai singoli mesi interessati. La somma risultante viene riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Inoltre ricordiamo che, dal mese di luglio 2021, decorre l'aumento dell'elemento perequativo: l'aumento in questione è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2021 Acred796.

1.18) Ccni SERVIZI POSTALI IN APPALTO (137)

Con la busta paga relativa al mese di **agosto 2021**, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'Una-Tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 14/07/2020, a copertura del periodo da gennaio 2017 a luglio 2020.

In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate automaticamente anche la terza e quarta tranche.

Ricordiamo che l'Una-tantum è riportata sulla tabella **9137**, agganciata automaticamente a tutte le aziende del contratto in questione (aggiornamento di settembre 2020 Acred774). Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, tenendo conto dell'eventuale percentuale derivante dal part-time o dall'apprendistato relativa a ciascun mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.19) Ccni RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI AIOP (143)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di produttività per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo contrattuale del 12/12/2013.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

2) ALTRE VARIAZIONI

2.1) CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E' possibile conguagliare, in busta paga, le imposte risultanti dal modello **730-4/2021** (anno d'imposta 2020).

Il suddetto conguaglio deve essere gestito secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: per quanto riguarda le modalità operative, occorre fare riferimento alla documentazione dell'aggiornamento di luglio 2019 Acred727.

Precisiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4 anche in modalità "Definitiva".

Ricordiamo, inoltre, che è possibile inviare le comunicazioni di diniego (aggiornamento di giugno 2021 Acred796).

A tale proposito, precisiamo che la comunicazione può essere inviata anche nel caso in cui il rapporto sia cessato entro la data di avvio della presentazione del 730: per l'anno 2021, il termine in questione dovrebbe corrispondere al 13/05/2021 (a differenza di quanto indicato nella circolare 4/E del 12/03/2018, che riportava il termine del 31 marzo).

2.2) INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Segnaliamo che non sono stati ancora pubblicati gli importi dei minimali e massimali Inail relativi ai collaboratori, da applicare ai periodi ricadenti nel secondo semestre del 2021.

Considerando che, per l'anno 2021, i minimali e massimali applicati dall'Inps non sono variati, in attesa di indicazioni da parte dell'Inail si continuano ad applicare i valori in vigore nel primo semestre del 2021:

- minimale mensile collaboratori E. 1.386,35
- massimale mensile collaboratori E. 2.574,65

Naturalmente, gli importi in questione saranno eventualmente modificati a seguito delle indicazioni Inail.

2.3) A.N.F. – MAGGIORAZIONE PER FIGLI

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione della maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare, prevista dall'art. 5 del D.L. 79/2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 92 del 30/06/2021.

Nel periodo luglio – dicembre 2021, ai soggetti aventi diritto all'ANF spetta una **maggiorazione** del seguente importo:

- E. 37,50 mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
- E. 55,00 mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

Precisiamo che l'importo della maggiorazione, anticipato dal datore di lavoro in aggiunta all'importo dell'ANF, viene esposto separatamente da quest'ultimo, sia sul LUL che sulla denuncia Uniemens.

Per la generalità dei dipendenti che presentano la domanda di ANF all'Inps, il valore mensile della maggiorazione va indicato sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, nel nuovo campo '**Imp. Maggiorazione**' (riportato subito dopo l'importo dell'ANF). Il nuovo campo può essere compilato manualmente – in tal caso, si consiglia di effettuare una storicizzazione sul mese in cui il dipendente inizia a percepire effettivamente la maggiorazione. In alternativa, il nuovo campo può essere compilato automaticamente, tramite il servizio di importazione dei files XML forniti dall'Inps (a riguardo, vedere quanto indicato al punto 2.5). Comunque venga compilato, l'importo indicato nel campo in questione deve corrispondere al valore massimo mensile della maggiorazione ANF, comunicato dall'Inps.

Per quanto riguarda i dipendenti che presentano la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), il valore della maggiorazione viene determinato in automatico: a partire dall'elaborazione del mese di luglio 2021, in presenza dell'ANF viene calcolato automaticamente anche l'importo della maggiorazione. Per calcolare la maggiorazione, si considera il numero di figli che risultano abilitati per l'ANF (casella 'Assegno o quote' sulla finestra di gestione dei singoli familiari, richiamata dal servizio Dipendente – Detrazioni e ANF).

Sulla stampa del cedolino, l'importo della maggiorazione viene riportato sul rigo 'Maggiorazione A.N.F. mensile'; la descrizione cambia in 'Maggiorazione Q.N.F.' per i soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf.

Nel "dettaglio" del cedolino, l'importo della maggiorazione ANF è riportato sulla voce **12D**, mentre l'importo della maggiorazione QNF (soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf) è riportato sulla voce **12E**. Sempre per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf, precisiamo che, pur in assenza di indicazioni specifiche, la maggiorazione viene posta a carico del datore di lavoro, analogamente all'importo "base" dell'assegno.

Sulla denuncia Uniemens, l'importo della maggiorazione viene esposto nella sezione '**Info Causali**', per quanto riguarda sia il mese corrente, sia i mesi pregressi (in caso di erogazione di arretrati).

L'importo relativo al mese corrente viene riportato sul nuovo codice causale '**0036**', istituito dalla circolare Inps sopra citata. In corrispondenza della nuova causale, viene riportato il codice fiscale del soggetto richiedente, secondo lo stesso criterio previsto per l'importo "base" dell'ANF (ricordiamo che quest'ultimo è riportato sulla causale '0035'): il codice fiscale viene rilevato dall'apposito campo del servizio Detrazioni e ANF; se tale campo non risulta compilato, viene riportato il codice fiscale del dipendente (aggiornamento di maggio 2019 Acred722).

Sempre sulla denuncia Uniemens, l'eventuale maggiorazione relativa ai mesi pregressi è riportata sul nuovo codice causale '**L035**', dettagliata per singolo mese (a riguardo, vedere quanto indicato al punto 2.5). Anche in questo caso, viene compilato il codice fiscale del soggetto richiedente secondo il criterio precedentemente descritto.

A differenza di quanto previsto per l'importo "base" dell'ANF, relativamente alla maggiorazione l'Inps non ha previsto un'indicazione separata dell'importo corrispondente alle ore di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens. Di conseguenza, l'importo in questione viene riportato sulle stesse causali sopra descritte ('0036' / 'L035').

Sempre dal mese di luglio 2021, viene elaborata automaticamente la voce **11P**, analoga alla preesistente voce 11H, per ridurre la maggiorazione sulla base delle ore di assenza per CIG / FIS con pagamento diretto da parte dell'Inps.

La voce 11P decurta automaticamente l'importo corrispondente alle ore di assenza per CIG in Deroga a pagamento diretto (voce 8AD) e FIS a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB). Le ore di assenza per CIG Ordinaria a pagamento diretto (voce 8AC) vengono considerate solo se è stata impostata la corrispondente opzione sulla voce 11H.

L'importo determinato dalla voce 11P (successivamente proporzionato ai giorni utili, nei casi previsti) viene riportato sul modello SR41 secondo gli stessi criteri previsti per l'ANF, tramite il programma '**MODESR41**' (aggiornamento di aprile 2020 Acred760 e successivi). Precisiamo che, sul modello SR41, la maggiorazione viene indicata nello stesso campo previsto per l'ANF: dal momento che non ci sono altri campi disponibili, i due importi vengono sommati assieme.

2.4) A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Per quanto riguarda i dipendenti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), sono confermati gli scaglioni di reddito precedenti (validi fino al 30/06/2021), anche per il periodo da luglio 2021 a giugno 2022, come indicato nella circolare Inps n. 92 del 30/06/2021.

Ricordiamo che, nei casi in questione, sul servizio Detrazioni e ANF occorre selezionare una delle seguenti opzioni nel campo Abilitazione: 'ANF – domanda presentata alla ditta' (operai agricoli) oppure 'QNF – quote a carico della ditta' (soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf). Inoltre, occorre compilare i dati necessari per il calcolo degli ANF (situazione familiare, reddito e singoli familiari componenti il nucleo).

Inoltre, ricordiamo che, per la generalità dei dipendenti, la domanda di ANF viene presentata all'Inps: in tal caso, sul servizio Detrazioni e ANF occorre adottare la modalità di gestione documentata con gli aggiornamenti di maggio 2019 Acred722 e luglio 2019 Acred727, tenendo conto di quanto indicato al punto 2.3 in merito alla nuova maggiorazione.

Nei casi in questione, è possibile importare i files XML forniti dall'Inps, secondo le modalità indicate nell'aggiornamento di luglio 2020 Acred768: a tale proposito, nel successivo punto 2.5 sono riportate le indicazioni alla maggiorazione.

Infine ricordiamo che, indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda, l'erogazione degli ANF viene bloccata automaticamente se risulta impostata l'apposita data di scadenza sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF. La data di scadenza deve essere antecedente al giorno finale del mese dal quale si intendono bloccare gli ANF: a titolo di esempio, per bloccare gli ANF dal mese di luglio 2021 è corretto indicare '30/06/2021' oppure '01/07/2021' (a scelta dell'Utente), mentre non è corretto indicare '31/07/2021'. La data di scadenza degli ANF, se compilata, viene segnalata nell'elenco delle scadenze mensili (programma 'SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie).

Una volta raggiunta la scadenza, per riattivare l'erogazione degli ANF occorre posticipare la data di scadenza all'anno successivo, effettuando una storicizzazione in corrispondenza del mese da elaborare.

2.5) A.N.F. – IMPORTAZIONE FILE XML

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di luglio 2020 Acred768, è stato rilasciato il servizio di importazione dei files XML relativi agli ANF spettanti, nei casi in cui la domanda viene presentata all'Inps.

Con il successivo aggiornamento di ottobre 2020 Acred776, è stata predisposta la gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS dovuti all'emergenza Covid (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020).

Infine, con l'aggiornamento di dicembre 2020 Acred781, sono state rilasciate le opzioni che consentono di gestire anche gli ANF arretrati relativi a periodi di CIGO / CIGD a pagamento diretto, riportandoli sul modello SR41.

Ricordiamo che il servizio di importazione dei files XML relativi agli ANF, si trova sul menù 'Amministratore dello Studio' → 'Importazione dati ANF Inps'.

Tramite l'importazione, viene compilato automaticamente il servizio Detrazioni e ANF (sezione relativa agli ANF con domanda presentata all'Inps) e vengono calcolati, sempre in automatico, gli eventuali arretrati spettanti.

A seguito del presente aggiornamento, il servizio di importazione considera anche la maggiorazione per figli prevista dalla circolare Inps n. 92 del 30/06/2021. Non risulta che l'Inps abbia pubblicato ufficialmente il nuovo schema del file XML comprendente la maggiorazione, sebbene siano state fornite delle anticipazioni ad Assosoftware. Secondo tali anticipazioni, sui files XML relativi al periodo di competenza da luglio a dicembre 2021, dovrebbero essere riportati anche i valori della maggiorazione (mensile e giornaliero), in appositi campi distinti da quelli relativi all'ANF "base".

Inoltre, dalle informazioni ricevute risulta che sul file XML sia stato aggiunto il codice fiscale del datore di lavoro che deve anticipare l'ANF (tale informazioni non ha alcuna attinenza con la maggiorazione per figli).

Risulta già possibile richiedere i files comprendenti la maggiorazione, relativi ai periodi da luglio a dicembre 2021.

A tale proposito precisiamo che, se i files XML relativi a periodi da luglio 2021 in poi, fossero stati importati prima del presente aggiornamento, sarebbe necessario importarli nuovamente, per compilare in automatico il campo relativo alla maggiorazione, sul servizio Detrazioni e ANF (in alternativa, il campo può essere compilato manualmente).

Precisiamo che il servizio di importazione non è cambiato rispetto alla versione già in uso: i campi e le opzioni disponibili sono rimasti invariati. Tuttavia, il servizio consente di importare sia i files nel formato attualmente previsto (valido fino a giugno 2021), sia i files nel nuovo formato (valido da luglio 2021), contenenti anche le maggiorazioni.

Ricordiamo che è consigliabile effettuare l'importazione di ciascun file prima in modalità **Provvisoria** e poi in modalità **Definitiva**. Nella modalità Provvisoria, i dati NON vengono importati in archivio, ma vengono comunque prodotte le stampe previste. Una volta effettuata l'importazione in modalità Provvisoria, occorre selezionare nuovamente il file nel momento in cui si vuole importarlo in modalità Definitiva.

Effettuando l'importazione in modalità Definitiva, i dati vengono riportati sul servizio Detrazioni e ANF, nella sezione 'ANF – domanda presentata all'Inps'. Con il presente aggiornamento, nella sezione in questione viene compilato anche il campo '**Imp. Maggiorazione**' (punto 2.3), se il corrispondente valore mensile risulta presente sul file XML.

La maggiorazione relativa al mese corrente, anticipata dal datore di lavoro tramite la voce **12D** (elaborata in automatico), viene riportato sulla denuncia Uniemens nella sezione 'Info Causali', con la nuova causale '**0036**' (punto 2.3).

Ricordiamo inoltre che, barrando la casella 'Calcolo automatico arretrati' sul servizio di importazione, il valore degli eventuali arretrati spettanti viene riportato sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, distinto per singolo mese di competenza. Con il presente aggiornamento, sullo stesso servizio viene riportata anche la maggiorazione relativa ai mesi pregressi (se è presente il corrispondente valore sul file XML), mantenendola separato dall'importo "base" dell'ANF.

I criteri di calcolo degli arretrati non sono cambiati rispetto a quanto documentato con gli aggiornamenti di luglio 2020 Acred769 e dicembre 2020 Acred781. Gli stessi criteri vengono applicati anche al calcolo della maggiorazione.

Ricordiamo che il totale degli arretrati relativo all'ANF "base" viene erogato sulla busta paga del mese del conguaglio, tramite l'elaborazione automatica della voce **83E**. Anche il totale degli arretrati relativo alla maggiorazione viene erogato sulla stessa busta paga, tramite l'elaborazione automatica della nuova voce **83G**.

Gli importi arretrati della maggiorazione, dettagliati per singolo mese di competenza, vengono riportati sulla denuncia Uniemens del mese del conguaglio, nella sezione 'Info Causali', con la nuova causale '**L035**' (punto 2.3).

Sulle stampe prodotte dall'importazione (sia Provvisoria che Definitiva) sono state aggiunte le seguenti segnalazioni:

- Sulla stampa dei soggetti scartati ('**ANF.soggetti.scartati**') viene segnalato se, sul file XML, è presente l'importo della maggiorazione senza il corrispondente importo dell'ANF ("Magg. senza ANF") nello stesso mese. In caso di calcolo degli arretrati, viene segnalato se la maggiorazione già erogata (voce 12D) risulta maggiore di quella calcolata ("Arretrati magg. < voce 12D"). Inoltre viene segnalato se, sul file XML, è presente un codice fiscale dell'azienda (in corrispondenza di un mese pregresso) diverso da quello dell'attuale datore di lavoro ("CF azienda diverso").
- Sulla stampa dei dati importati ('**ANF.dat.importati**') viene indicato anche l'importo mensile della maggiorazione, se risulta presente sul file XML. Tale importo corrisponde a quello riportato nel nuovo campo 'Imp. Maggiorazione' del servizio Detrazioni e ANF, effettuando l'importazione in modalità Definitiva.

- Sulla stampa degli arretrati ('**ANF.arretrati. importati**') viene riportato, per ogni mese interessato, l'importo della maggiorazione "originario" (presente sul file) e quello "calcolato" (proporzionato ai giorni, nei casi previsti), quest'ultimo riportato nella colonna 'Importo ANF'. Il calcolo degli arretrati relativi alla maggiorazione segue gli stessi criteri adottati per gli arretrati dell'ANF "base". Nella modalità Definitiva, gli arretrati risultanti sono riportati sul servizio 'Cedolini – Arretrati ANF', separando l'ANF "base" dalla maggiorazione, come descritto più avanti.

Ricordiamo che rimane possibile inserire o modificare manualmente i dati sul servizio Detrazioni e ANF. E' altresì possibile inserire o modificare i dati relativi agli arretrati, sul servizio Cedolini – Arretrati ANF. In entrambi i casi, gli interventi (se necessari) devono essere effettuati prima di elaborare le buste paga del mese del conguaglio.

Sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, per distinguere gli arretrati ANF rispetto agli arretrati relativi alla maggiorazione, sono state aggiunte nuove tipologie sulla colonna '**Tipo**'. Di seguito si riepilogano tutte le tipologie previste:

- 'Ordinario': arretrati dell'importo "base" dell'ANF, conguagliati su Uniemens con la causale 'L036';
- 'FIS Uniemens': arretrati dell'importo "base" dell'ANF, relativi ai periodi di assenza per FIS con anticipo da parte del datore di lavoro (voce 8B0), conguagliati su Uniemens tramite la causale 'L019';
- 'FIS SR41': arretrati dell'importo "base" dell'ANF, relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA), da inviare tramite il modello SR41;
- 'CIG SR41': arretrati dell'importo "base" dell'ANF, relativi ai periodi di assenza per CIGO / CIGD, entrambe a pagamento diretto (voci 8AC / 8AD), da inviare tramite il modello SR41;
- 'Maggiorazione': nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, conguagliati su Uniemens tramite la causale 'L035';
- 'Magg. FIS Uniemens': nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, relativi ai periodi di assenza per FIS con anticipo da parte del datore di lavoro (voce 8B0); anche tali arretrati sono conguagliati su Uniemens tramite la causale 'L035', unitamente agli arretrati identificati dal tipo 'Maggiorazione';
- 'Magg. FIS SR41': nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA), da inviare tramite il modello SR41;
- 'Magg. CIG SR41': nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, relativi ai periodi di assenza per CIGO / CIGD a pagamento diretto (voci 8AC / 8AD), da inviare tramite il modello SR41.

In presenza di ANF arretrati relativi ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, da inviare tramite i modelli SR41 generati dal programma 'MODESANF' (aggiornamento di ottobre 2020 Acred776), l'importo della maggiorazione viene riportato nel campo relativo agli ANF, sommandolo all'importo dell'ANF "base".

Ricordiamo che lo stesso criterio è adottato anche per gli ANF correnti relativi alle integrazioni a pagamento diretto, da inviare tramite i modelli SR41 generati dal programma 'MODESR41' (vedere punto 2.3).

Per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni da restituire all'Inps, precisiamo che (al momento) tali somme non vengono predisposte in automatico dall'importazione dei files XML (analogamente a quanto previsto per l'ANF "base").

L'importo della maggiorazione da restituire all'Inps può essere inserito sulla nuova voce **84B**, indicando il mese a cui si riferisce nel campo Competenza della stessa voce (se non viene compilata la Competenza, si considera relativo al mese precedente). Dal mese di luglio 2021, la voce 84B viene riportata nella sezione 'Info Causali' della denuncia Uniemens, con la causale '**F111**'. Nel caso in cui l'importo da restituire si riferisca a più mesi, per il momento occorre dettagliare i singoli mesi di competenza, intervenendo sul servizio 'Uniemens – Info Causali'.

2.6) FRUIZIONE CONGEDI 2021 IN MODALITA' ORARIA

L'Inps, con la circolare n. 96 del 05/07/2021, ha comunicato le modalità di compilazione della denuncia Uniemens per i congedi previsti dal D.L. 30/2021, nell'eventualità in cui fossero stati usufruiti in modalità oraria.

Precisiamo che tale eventualità risulta poco probabile, dal momento che i congedi in questione potevano essere usufruiti entro il 30 giugno 2021 e, prima della suddetta circolare, non era stata emanata alcuna indicazione a riguardo.

Segnaliamo, inoltre, che al punto 2 della circolare è precisato quanto segue: *“il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria”*. Francamente, non è affatto chiaro come possa essere applicata tale indicazione, per quanto riguarda il calcolo dell'indennità spettante.

Nel caso in cui, sulle buste paga di maggio o giugno 2021, si siano dovuti gestire i suddetti congedi in modalità oraria, utilizzando le analoghe voci rilasciate con i precedenti aggiornamenti, occorre intervenire sulla denuncia Uniemens per modificare i codici evento ed i codici causale riportati in automatico, sostituendoli con quelli previsti dalla circolare Inps sopra citata (codice evento 'MZ3', causale di conguaglio 'S124'). Naturalmente, la suddetta indicazione si basa sul presupposto che i casi interessati siano in numero particolarmente limitato (o addirittura inesistenti); se, al contrario, i casi interessati fossero numerosi, consigliamo di contattare l'assistenza per ricevere le indicazioni necessarie.